

- (7) Al fine di garantire che il tasso di adattamento adeguato sia applicabile a decorrere dalla data stabilita per i pagamenti a favore degli agricoltori a norma del regolamento (UE) n. 1306/2013, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° dicembre 2018,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Ai fini della fissazione del tasso di adattamento di cui agli articoli 25 e 26 del regolamento (UE) n. 1306/2013, e in conformità all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, gli importi dei pagamenti diretti nell'ambito dei regimi di sostegno elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 che superino 2 000 EUR, da versare agli agricoltori per le domande di aiuto presentate con riferimento all'anno civile 2018, sono ridotti di un tasso di adattamento pari a 1,411917 %.

2. La riduzione di cui al paragrafo 1 non si applica in Croazia.

*Articolo 2*

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/866 è abrogato.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° dicembre 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2018

*Per la Commissione*

*Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER

19CE0076

